



# COMUNE DI TREVISO

## REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA DI IGIENE AMBIENTALE

### ART. 1

#### Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione della Tariffa di Igiene Ambientale per la gestione dei rifiuti nel Comune di Treviso, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni e dal D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 nonché i rapporti tra utenza e gestore del servizio.

### ART. 2

#### Gestione dei rifiuti

1. La "gestione dei rifiuti" comprende le attività di raccolta, spazzamento stradale, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti, svolte in regime di privativa nelle forme di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, ed è disciplinata da apposito regolamento comunale, secondo le competenze attribuite ai Comuni dall'art. 21 del D.Lgs. 5.2.1997 n.22, così come modificato dall'art. 23 della Legge 31.7.02, n. 179.

### ART. 3

#### Istituzione della tariffa

1. Per il servizio relativo alla gestione dei rifiuti, svolto in regime di privativa nelle forme di cui al D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 e con le modalità previste dal regolamento comunale di cui al precedente articolo 2, è istituita, con decorrenza 1° Gennaio 2004, la tariffa di igiene ambientale, disciplinata dal D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni e dal D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158.

## **ART. 4**

### **Deliberazione annuale della tariffa di riferimento**

1. La Tariffa, sia per la quota fissa che per la quota variabile, è definita, con validità per l'intero anno solare, con Deliberazione della Giunta Comunale, su proposta motivata del Gestore, in relazione al Piano Finanziario annuale, corredato dalla Relazione, relativo al servizio per il periodo di cui si propone la tariffa, attuando l'integrale copertura dei costi di investimento e di esercizio.
2. In caso di mancata adozione della delibera entro il 31/12 dell'anno precedente, si intendono prorogati i criteri e la tariffa in vigore.
3. Ai sensi dell'art. 54 – comma 1 bis – del decreto legislativo n. 446/1997, la tariffa può essere modificata, nel corso dell'esercizio finanziario, in presenza di rilevanti incrementi nei costi relativi al servizio di igiene urbana anche derivanti da richieste, da parte del Comune, di variazioni nell'entità e qualità del servizio reso. L'incremento della tariffa decorre dal primo giorno del mese successivo alla data di esecutività della delibera e non ha effetto retroattivo.
4. Qualora, alla presentazione del consuntivo annuale dei costi del servizio erogato dall'ente gestore, si accerti la mancata piena copertura dei costi, il recupero della differenza potrà avvenire, previo consenso dell'Amministrazione Comunale, con l'inserimento della quota relativa nel Piano finanziario dell'anno successivo.

## **ART. 5**

### **Soggetti Passivi**

1. La tariffa è dovuta, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che ne fanno uso comune, da chiunque, persona fisica o giuridica, che a qualsiasi titolo (proprietà, usufrutto, comodato, locazione ecc.) occupa, detiene o conduce locali e/o aree, coperte o scoperte come definite dall'articolo 49 D.Lgs 5 febbraio 1997 n. 22, a qualsiasi uso adibite nel territorio comunale.
2. Ai fini dell'applicazione della tariffa alle aree e locali suddetti, il servizio è istituito, attivato e reso in via continuativa, così come previsto dal regolamento di cui al precedente art. 2.

## **ART. 6**

### **Classificazione delle categorie dei locali e delle aree soggette alla tariffa**

1. La classificazione dei locali e delle aree in relazione alla loro destinazione d'uso, raggruppate in base all'omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, avviene sulla base dei criteri di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158. Le attività non comprese nella elencazione suddetta sono associate alla classe che presenta maggiore analogia sotto il profilo della potenzialità di produzione dei rifiuti.
2. Per le utenze non domestiche la tariffa è unica anche per i locali pertinenziali o accessori e per le aree scoperte operative funzionalmente collegate all'immobile principale, anche se nell'esercizio dell'attività sussistono superfici con diverse destinazioni d'uso. E' tuttavia possibile applicare tariffe differenziate nel caso in cui, all'interno del complesso, siano individuabili superfici sulle quali si svolgano attività con

apprezzabile ed autonoma rilevanza, riconducibili ad una specifica categoria di tariffa tra quelle deliberate ai sensi dell'art. 4.

3. Ai fini della classificazione in categorie delle attività esercitate nei locali o sulle aree, fatto salvo il potere di accertamento del gestore del servizio di cui al successivo art.17, si fa riferimento alle denunce rese dai soggetti passivi.
4. Per le unità immobiliari adibite a civile abitazione, nelle quali sia esercitata anche un'attività economica o professionale, la tariffa, da applicare alla superficie utilizzata in via esclusiva a tale fine, è quella prevista per la categoria cui appartiene l'attività esercitata. La superficie dedicata all'esercizio dell'attività non potrà comunque essere inferiore al 10% della superficie totale dell'unità immobiliare adibita ad abitazione.
5. Le abitazioni diverse da quelle di residenza anagrafica, effettivamente utilizzabili, in quanto allacciate ai pubblici servizi, tenute sfitte a disposizione dei proprietari o possessori, comunque residenti nel Comune di Treviso, (c.d. seconde case), sono soggette alla sola quota fissa della tariffa, calcolata con arrotondamento per eccesso per un nucleo familiare equivalente alla media risultante fra gli abitanti residenti e la superficie totale delle relative abitazioni civili presenti sul territorio comunale; tale valore, alla data di approvazione del presente regolamento, è stabilito in un componente ogni mq. 52;
6. Per l'abitazione colonica e altri fabbricati con area scoperta di pertinenza, la tariffa è dovuta anche quando nella zona nella quale è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione ed al fabbricato.
7. Per le parti comuni del condominio, se in uso esclusivo, la denuncia e la tariffa sono dovute dall'occupante o conduttore esclusivo. Per le parti comuni non adibite al solo passaggio (ad es. posti macchina coperti, sale riunione, stenditoi e simili) la denuncia e la tariffa sono dovute dagli occupanti o conduttori in proporzione alle rispettive quote millesimali, aggiungendo la quota di superficie così determinata a quella dei locali in uso esclusivo.
8. Nel caso di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è tenuto a presentare la denuncia ed è responsabile del versamento della tariffa dovuta per i locali ed aree di uso comune.
9. Per i locali adibiti ad abitazione, concessi ammobiliati in locazione per periodi fino ad un anno, la tariffa è comunque dovuta dal proprietario per l'intero anno, fatto salvo l'art. 7, anche se la locazione ha durata inferiore, ed è associata ad un nucleo equivalente alla media risultante fra gli abitanti residenti e la superficie totale delle relative abitazioni civili presenti sul territorio comunale; tale valore, arrotondato per eccesso, alla data di approvazione del presente regolamento, è stabilito in un componente ogni mq. 52; è fatta salva la possibilità di presentazione di idonea documentazione o autocertificazione attestante l'effettivo numero degli occupanti.

## **ART. 7**

### **Utenze non stabilmente attive**

1. Per "utenze non stabilmente attive" previste dall'articolo 7, comma 3, del D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, si intendono:
  - a) per le utenze domestiche: gli alloggi a disposizione dei soggetti non residenti nel Comune di Treviso utilizzati per un periodo, anche non continuativo, inferiore a 183 giorni nell'anno. Tali utenze sono associate, ai fini del calcolo della tariffa, al numero dei componenti la famiglia anagrafica del denunciante e si applica, sulla quota variabile della tariffa, un coefficiente di riduzione pari al 50%. Qualora non fosse fornito il numero di componenti del nucleo dal dichiarante, per la sua determinazione vale

quanto stabilito al comma 5 dell' art. 6. L'utilizzo non continuativo dell'abitazione dovrà essere dichiarato dal denunciante e potrà essere soggetto a verifiche d'ufficio;

- b) per le utenze non domestiche: i locali e le aree scoperte adibiti ad attività stagionale occupati o condotti anche in via non continuativa per un periodo inferiore a 183 giorni all'anno, risultante da licenza od autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività. A tali utenze si applica la tariffa giornaliera di cui all'art. 16.

## ART. 8

### Superficie utile

1. Si considerano locali soggetti a tariffa tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo, qualunque ne sia la destinazione o l'uso.
2. Sono comunque da considerarsi soggetti a tariffa, in via esemplificativa, le superfici utili di:
  - ⇒ tutti i vani all'interno delle abitazioni tanto se principali (camere, sale, cucine, ecc.) che accessori (ingressi interni all'abitazione, corridoi, anticamere, ripostigli, bagni, ecc.) e così pure quelli delle dipendenze anche se separate od interrato rispetto al corpo principale del fabbricato (rimesse, autorimesse, ecc.) escluse le stalle ed i fienili ad uso agricolo e le serre a terra;
  - ⇒ tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti a studi professionali, legali, tecnici, sanitari, di ragioneria, fotografici o a botteghe, a laboratori di artigiani e comunque ad attività di lavoratori autonomi non individuati ed elencati separatamente;
  - ⇒ tutti i vani principali ed accessori adibiti ad esercizi di alberghi (compresi quelli diurni ed i bagni pubblici), locande, ristoranti, trattorie, collegi, pensioni con solo vitto o alloggio, caserme, case di pena, osterie, bar, caffè, pasticcerie, nonché negozi e locali comunque a disposizione di aziende commerciali comprese edicole, chioschi stabili o posteggi al mercato coperto;
  - ⇒ tutti i vani principali ed accessori adibiti a circolo da ballo o divertimento, a sale da gioco o da ballo o ad altri simili esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza;
  - ⇒ tutti i vani (uffici, sale scolastiche, biblioteche, anticamere, sale d'aspetto ed altre, parlatori, dormitori, refettori, lavatoi, ripostigli, dispense, bagni, ecc.) dei collegi, istituti di educazione privati, delle associazioni tecnico economiche e delle collettività in genere, scuole di ogni ordine e grado;
  - ⇒ tutti i vani, accessori e pertinenze, così come individuati per le abitazioni private, nessuno escluso, degli enti pubblici, delle associazioni di natura esclusivamente culturale, politica, sportiva e ricreativa a carattere popolare, delle organizzazioni sindacali, degli enti ed associazioni di patronato, delle Unità Sanitarie Locali (escluse le superfici che, per loro caratteristiche strutturali e per la loro destinazione, danno luogo di regola a rifiuti speciali di cui al punto 2, 4° comma, dell'art. 2 del D.P.R. n. 915/1982), delle caserme, stazioni, ecc.;
  - ⇒ tutti i vani accessori e pertinenze, così come individuati per le abitazioni private, nessuno escluso, destinati ad attività produttive industriali, artigianali, commerciali e di servizi destinati alla produzione di rifiuti urbani (sedi di organi, di uffici, depositi, magazzini, ecc.).

3. Si considerano inoltre tassabili tutte le aree comunque utilizzate, ove possano prodursi rifiuti solidi urbani interni, ed in via esemplificativa:
- ⇒ le aree adibite a campeggi, a sale da ballo all'aperto, a banchi di vendita, a parchi gioco, e alle rispettive attività e servizi connessi, in sostanza qualsiasi area sulla quale si svolga un'attività privata idonea alla produzione di rifiuti solidi urbani interni;
  - ⇒ qualsiasi altra area scoperta operativa, anche se accessoria o pertinenza di locali ed aree assoggettati a tariffa.

## **ART. 9**

### **Locali ed aree non soggetti a tariffa**

Si considerano non soggetti a tariffa, in quanto non produttivi di rifiuti, i seguenti locali ed aree:

- ⇒ i locali riservati ad impianti tecnologici, ove non si abbia normalmente la presenza dell'uomo;
- ⇒ le superfici utilizzate per le attività sportive per le parti riservate ai soli praticanti; resta salva l'applicazione della tariffa per le superfici utilizzate come servizi, comunque non direttamente adibite all'attività sportiva;
- ⇒ le superfici e le parti di esse ove, per caratteristiche strutturali o per destinazione, si formano di regola rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.
- ⇒ i locali adibiti esclusivamente all'esercizio di culti ammessi e riconosciuti dallo Stato, in quanto non produttivi di rifiuti in misura apprezzabile in rapporto alla loro estensione con esclusione dei locali annessi destinati ad usi diversi da quello del culto.

## **ART. 10**

### **Computo delle superfici**

1. La superficie di riferimento per il calcolo della tariffa relativa alle utenze domestiche è misurata, per i locali, al netto dei muri e comprendendovi gli eventuali soppalchi e autorimesse di pertinenza.
2. Le aree scoperte che costituiscono pertinenza od accessorio dei locali ed aree assoggettabili alla tariffa possono essere computate fino alla misura del 50%. La fissazione della percentuale da adottare spetta alla Giunta Comunale con apposito provvedimento sulla base delle indicazioni tecniche, economiche e statistiche che il gestore del servizio effettuerà, tramite apposita relazione, relativamente ai rifiuti prodotti annualmente dalle suddette aree scoperte.
3. La misurazione complessiva è sempre arrotondata per difetto al metro quadrato inferiore.

## **Art. 11**

### **Numero dei componenti il nucleo familiare**

1. Il numero dei componenti la famiglia, per le persone fisiche residenti, risulta dalle iscrizioni anagrafiche; sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività

lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore a 183 giorni nel corso dell'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata. Nel caso di cui sopra si applica la procedura di conguaglio di cui al successivo art. 13.

2. E' fatto obbligo agli uffici dell'anagrafe del Comune di comunicare al gestore del servizio ogni variazione intervenuta relativamente alla nascita, decesso, variazione di residenza.
3. La data di riferimento per determinare il numero di persone da computare nel calcolo delle tariffe, è il 31/12 dell'anno precedente quello di riferimento. Analogamente le variazioni in corso d'anno nella composizione del nucleo familiare, rilevate dall'anagrafe, hanno efficacia, ai fini della rideterminazione della tariffa, dal primo gennaio dell'anno successivo.
4. Le modalità e la cadenza delle comunicazioni delle variazioni anagrafiche al gestore del servizio sono disciplinate sulla base di accordi col gestore del servizio e comunque dovranno effettuarsi entro 30 giorni dalla data di avvenuta variazione.
5. Nel caso di locali ad esclusivo uso d'abitazione detenute da attività non domestiche il numero dei componenti da imputare per il calcolo della tariffa è determinato secondo le modalità previste dal comma 9 del precedente art. 6

## **Art. 12**

### **Denunce**

1. I soggetti di cui all'art. 5 devono presentare al gestore del servizio, entro i 15 giorni successivi all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia dei locali e delle aree soggette a tariffa siti nel territorio del Comune. La denuncia è redatta sugli appositi modelli predisposti dal gestore del servizio e dallo stesso messi a disposizione degli utenti anche presso gli uffici comunali.
2. La denuncia di cui al comma 1 ha effetto anche per gli anni successivi, qualora gli elementi costituenti la tariffa rimangano invariati. In caso contrario l'utente è tenuto a denunciare, nelle medesime forme e termini, ogni variazione intervenuta compresa la cessazione dell'utenza.
3. Fermo restando quanto sopra disposto per le denunce anagrafiche, le variazioni che dovessero intervenire nell'arco dell'anno in merito agli elementi rilevanti nel calcolo della tariffa (modificazione delle superfici dei locali ed aree, modificazioni delle destinazioni d'uso dei locali ed aree, ecc.) devono essere comunicate al gestore del servizio entro i 15 giorni successivi alla data dell'intervenuta variazione.
4. La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere tutti gli elementi identificativi dell'utenza (come richiesti nel modulo di denuncia di cui al comma 1 del presente articolo), da documentare se necessario, e tutti gli altri elementi utili ai fini della determinazione della tariffa.
5. La denuncia, originaria o di variazione, deve essere sottoscritta da uno dei coobbligati, dal rappresentante legale o negoziale, e deve essere presentata direttamente presso gli uffici del gestore del servizio, che rilascerà ricevuta.
6. La presentazione può avvenire anche a mezzo posta con raccomandata con ricevuta di ritorno e varrà, come data di presentazione, la data del timbro postale di spedizione.

7. Il Comune trasmette al gestore del servizio tutte le notizie utili ai fini dell'individuazione e qualificazione delle utenze entro 60 giorni da quando ne viene a conoscenza.
8. L'amministratore del condominio e/o il soggetto responsabile del pagamento sono tenuti, dietro richiesta del gestore del servizio, a presentare entro il termine stabilito nella richiesta stessa, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali, e/o aree rilevanti ai fini del presente regolamento.

#### **Art.13**

##### **Inizio, cessazione e variazione dell'occupazione o conduzione**

1. La tariffa è commisurata ad anno solare e corrisponde ad un'autonoma obbligazione da parte dell'occupante o conduttore dei locali e delle aree scoperte di cui all'art. 5 del presente regolamento.
2. L'obbligo al pagamento della tariffa decorre dal primo giorno del mese successivo alla data in cui ha avuto inizio l'utenza.
3. La comunicazione di cessazione dell'utenza dovrà essere resa entro i 15 giorni successivi alla data di avvenuta cessazione.
4. La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o conduzione dei locali e tutte le variazioni contabili ed amministrative avranno effetto a partire dal 1° del mese successivo alla data di presentazione della relativa denuncia salvo prova documentale contraria.
5. Le modifiche inerenti le caratteristiche dell'utenza che comportino variazioni in corso dell'anno della tariffa sono conteggiate nella tariffazione successiva mediante conguaglio compensativo.

#### **Art. 14**

##### **Riduzioni di tariffa, agevolazioni ed esenzioni**

1. Per le utenze domestiche che dimostrino di effettuare il compostaggio domestico e dispongano di un'area verde scoperta di adeguata estensione, è stabilita una riduzione percentuale pari al 20% della quota variabile. Il compostaggio dovrà essere effettuato all'esterno dell'abitazione e prevedere contenitori (o disporre di volumi) adeguati e comunque non inferiori a 100 litri per ogni 100 metri quadrati di superficie asservita.
2. Il produttore di rifiuti speciali, dichiarati assimilati, ai sensi dell'articolo 21, comma 2, lettera g) del D.Lgs 5 febbraio 1997 n. 22, che dimostri, mediante attestazione del soggetto, autorizzato ai sensi della normativa vigente, che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi, di averli avviati al recupero, ha diritto ad una riduzione nella parte variabile della tariffa, proporzionale alla quantità di rifiuti assimilati avviati al recupero, per un limite massimo pari al 30% della medesima quota variabile.
3. La determinazione delle riduzioni previste ai commi precedenti viene effettuata a consuntivo ed ha efficacia per l'anno successivo. Ciò comporta l'applicazione delle riduzioni all'atto della determinazione delle tariffe per l'esercizio successivo a quello di riferimento.

